**Messaggio**

**8080** 17 novembre 2021 FINANZE E ECONOMIA

**Richiesta preliminare del Comune di Massagno e dell’Azienda Elettrica di Massagno SA per il rinnovo della concessione per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del fiume Cassarate e dei torrenti Franscinone e Bello nell'impianto idroelettrico della Stampa**

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo il disegno di decreto legislativo inteso ad accogliere la domanda di principio del Municipio di Massagno e dell’Azienda elettrica di Massagno SA formulata il 10 maggio 2021 concernente il rinnovo della concessione per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del fiume Cassarate e dei torrenti Franscinone e Bello nell'impianto idroelettrico della Stampa dell’Azienda Elettrica di Massagno SA (in seguito AEM).

# 1. CONCESSIONE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE: DOMANDA PRELIMINARE

La concessione vigente per l'utilizzazione delle acque del fiume Cassarate e dei torrenti Bello e Franscinone venne rilasciata dal Gran Consiglio ticinese in data 26 febbraio 1985 nell’ambito della richiesta di ampliamento presentata originariamente dal Comune di Massagno e la sua scadenza è fissata al 31 dicembre 2032.

In seguito, su richiesta del Comune di Massagno, la concessione venne integralmente trasferita alla società anonima AEM, senza che i suoi contenuti venissero modificati, con l’approvazione del messaggio governativo [n. 5111](https://www4.ti.ch/poteri/gc/messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio/?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=84887&user_gcparlamento_pi8%5bricerca%5d=5111&user_gcparlamento_pi8%5btat100%5d=100) da parte del Gran Consiglio nella seduta del 12 dicembre 2001. Si precisa che AEM è una società costituita nel 2001 nella forma del diritto privato ai sensi dell’art. 620 segg. del codice delle obbligazioni ed è interamente detenuta dal Comune di Massagno.

L’art. 18a cpv. 5 della Legge sull’utilizzazione delle acque (LUA, [RS 721.100](https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/519)) stabilisce che:

*“5Dieci anni prima della scadenza della concessione, il concessionario deve manifestare l’intenzione di chiedere il rinnovo della concessione. L’autorità concedente deve esprimersi entro due anni sulla volontà di accordare la concessione e sulle condizioni generali della stessa.*”

Richiamata questa disposizione, con lettera del 10 maggio 2021, il Comune di Massagno e l’Azienda Elettrica di Massagno SA hanno formulato una richiesta che verte unicamente sul principio del rinnovo della concessione al Comune di Massagno e/o al suo costituendo ente autonomo di diritto comunale ai sensi dell’art. 193c della Legge organica comunale (LOC, [RS 181.100](https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/65)).

La richiesta non precisa e non produce alcuna documentazione necessaria per determinare il futuro sfruttamento delle acque secondo la legislazione vigente.

Nella richiesta viene correttamente evidenziato come, alla luce della legislazione vigente, AEM, in quanto concessionario, sia il solo soggetto giuridico in grado di chiedere il rinnovo della concessione, ma anche come, in quanto società anonima, AEM non adempia i requisiti esatti dall’art. 18 cpv.1 della LUA, che limita l’ottenimento di una nuova concessione agli enti pubblici ticinesi oppure a società con partecipazione interamente pubblica ticinese in maggioranza partecipata dal Cantone.

Tenuto conto di quanto precede, il Comune di Massagno dichiara di essere pronto a trasformare l’AEM in un ente autonomo di diritto comunale ex art. 193c LOC da esso interamente detenuto così da ottemperare alle disposizioni della LUA. In questo senso, prima di avviare le operazioni di trasformazione di AEM da società anonima in ente autonomo del diritto comunale, Comune e AEM chiedono quindi allo scrivente Consiglio di esprimersi, richiamata la procedura ai sensi dell’art. 18 cpv. 5 LUA, sulla volontà di rilasciare una nuova concessione al Comune stesso e/o al costituendo ente autonomo di diritto comunale ex art. 193c LOC.

Da un profilo procedurale, la richiesta preliminare di rinnovo della concessione presentata Comune di Massagno e dell’Azienda Elettrica di Massagno SA è tempestiva e rispetta il termine di 10 anni stabilito dalla LUA.

A sostegno della richiesta di rinnovo della concessione nella lettera vengono indicate anche delle motivazioni tecniche, che riportiamo qui di seguito:

*L'impostazione tradizionale del settore, basata su una chiara separazione tra produzione centralizzata e consumo decentralizzato, ha lasciato il posto ad un sistema misto, fondato su un aumento della produzione decentralizzata in piccole entità al servizio dell'autoconsumo, spostamento che verrà incrementato dalla domotica e dall'accumulo domestico e/o di quartiere tramite batterie. L'impatto di questo cambiamento di paradigma si manifesta, oltre che nell'erogazione di energia delle singole aziende di distribuzione, anche negli scompensi che causa nel funzionamento del sistema di trasmissione elettrico (bilanciamento tra domanda e offerta di energia). Per gestire queste instabilità è necessario che le aziende di distribuzione possano disporre di fonti di produzione propria flessibile sul livello di tensione 5 in modo da regolare in maniera ottimale la propria rete locale.*

*AEM si è attivata per affrontare in anticipo il cambiamento con investimenti nella digitalizzazione della rete e lo sviluppo di uno specifico algoritmo che permette di modulare la domanda e l'offerta di energia, assicurando:*

* *sicurezza e qualità dell'approvvigionamento sull'insieme del territorio di sua competenza,*
* *utilizzo ottimale degli impianti di rete, limitando o ritardando potenziamenti e nuove costruzioni comunque invasivi sul territorio,*
* *produttività ed efficienza volti a ridurre le tariffe di rete,*
* *la messa in atto di un sistema "intelligente" per valorizzare anche in termini economici l'impianto della Stampa, giocando, per la copertura dei suoi costi, sul binomio bilanciamento della rete e produzione di energia.*

*Il rinnovo della concessione risulta dunque imprescindibile poter continuare a gestire in maniera ottimale ed efficiente nell'interesse della propria utenza la rete di distribuzione di AEM e per poter promuovere e sostenere anche nel medio-lungo periodo questo nuovo modello funzionale.*

Prima di entrare nel merito della richiesta, ricordiamo alcuni elementi essenziali del quadro legislativo cantonale relativo alle riversioni e alle concessioni alla base degli obiettivi della politica energetico-climatica cantonale.

# 2. IL QUADRO LEGISLATIVO RELATIVO ALLE RIVERSIONI E ALLE CONCESSIONI

Le disposizioni legali di diritto cantonale entrate in vigore il 1° gennaio 2011 a seguito della modifica dell’ottobre 2010 della LUA sanciscono il principio secondo cui lo Stato utilizza in proprio le acque tramite l’Azienda elettrica ticinese (AET). In caso di rinuncia l’utilizzazione delle acque avviene mediante il rilascio di una concessione, secondo l’art. 2 cpv. 1 e 2 LUA) che prevede:

***Principio***

***Art. 2***

*1L’utilizzazione delle acque pubbliche avviene mediante sfruttamento in proprio da parte dello Stato. In caso di rinuncia, l’utilizzazione avviene mediante concessione o autorizzazione secondo le norme della presente legge.*

*2Lo sfruttamento in proprio da parte dello Stato avviene tramite l’Azienda elettrica ticinese (AET).*

Nel caso di concessioni precedentemente attribuite, lo Stato può decidere di utilizzare in proprio le acque pubbliche in base al diritto di riversione che l’autorità concedente si è riservata al momento del rilascio della concessione e a quanto previsto all’art. 17 della LUA:

***Riversione***

***Art. 17***

*1Alla scadenza della concessione lo Stato esercita il suo diritto di riversione conformemente all’art. 67 LUFI.*

Nel caso concreto, il diritto di riversione a favore del Canton Ticino è espressamente stabilito all’art. 5 del Decreto legislativo concernente l’ampliamento della concessione per l’utilizzazione delle acque del fiume Cassarate e dei torrenti Bello e Franscinone al Comune di Massagno, del 26 febbraio 1985:

***Art. 5***

*[…]*

*Alla scadenza della concessione è dato il diritto di riversione e pertanto il Cantone potrà:*

1. *avocare a sé senza compenso dopo 80 anni dalla loro realizzazione le opere di ritenuta o di presa, di adduzione o di scarico di acqua costruite su terreno pubblico o privato, i motori idraulici con i fabbricati in cui si trovano, come pure il terreno che serve all'esercizio dell'impianto;*
2. *rilevare le istallazioni per la produzione e la trasmissione dell'energia elettrica, gli edifici dell'amministrazione e le abitazioni di servizio, pagando una equa indennità.*

[…]

Le disposizioni della LUA entrate in vigore il 1° gennaio 2011 hanno come scopo di assicurare innanzitutto il principio del ritorno delle acque nelle mani del Cantone per l’uso in proprio mediante AET e dall’altro lato che, laddove si decidesse di non utilizzarle in proprio, le concessioni siano rilasciate solo a determinati enti pubblici ticinesi.

Infatti, il cpv. 2 dell’art. 17 LUA prevede la facoltà del Cantone di rinunciare allo sfruttamento in proprio, ma “*solo quando non vi ostino motivi di pubblica utilità, in generale quando non siano pregiudicati gli interessi cantonali. In questo caso è applicabile l’art. 18.*”.

Quest’ultimo articolo definisce le condizioni secondo le quali è applicabile l’eccezione alla regola dell’utilizzo in proprio e per le quale è necessaria l’approvazione da parte del Gran Consiglio. Nello specifico l’art. 18 LUA, che distingue anche fra gli impianti esistenti, ossia già al beneficio di una concessione, e quelli nuovi, che beneficeranno di una nuova concessione, prevede al cpv. 1:

***Art. 18***

*1Lo Stato può accordare la concessione per impianti esistenti con una potenza lorda media superiore a 1.5 MW solo a:*

1. *enti pubblici ticinesi oppure a*
2. *società con partecipazione interamente pubblica ticinese (Cantone ed enti locali), in cui il Cantone detenga la maggioranza assoluta della partecipazione; durante il periodo della concessione è escluso il trasferimento di quote di partecipazione a terzi che non rientrano nel campo di applicazione del presente capoverso.*

L’impianto idroelettrico della Stampa presenta una potenza lorda media superiore a 1.5 MW (per la precisione 2.67 MW) ma, come del resto correttamente rilevato dai richiedenti, AEM non adempie i requisiti per chiedere un rinnovo della concessione, non essendo un ente pubblico, ma una società anonima (lett. a) di cui il Cantone non detiene la maggioranza (lett. b). Situazione, questa, già esistente nel 2010 allorquando il legislatore cantonale ha proceduto con le modifiche della LUA che hanno fissato i principi indicati in precedenza e, in parallelo, hanno assicurato che eventuali concessioni (che restano l’eccezione) potessano essere rilasciate solo a enti che non potevano essere a loro volta ceduti attraverso la vendita delle loro azioni (proprio perché pubblici anche a livello formale).

Pertanto, come correttamente rilevato da Comune e AEM, per la natura giuridica attuale della stessa AEM, solo il comune di Massagno potrebbe teoricamente richiedere il rilascio di una nuova concessione, in quanto adempirebbe in questa maniera al vincolo contenuto al summenzionato art. 18 cpv. 1 LUA.

Evidentemente si tratta di un’ipotesi per la quale il Parlamento è chiamato ad esprimersi tramite il messaggio in oggetto, considerato che la modifica della LUA vigente ha condotto da una parte alla conferma del principio della gestione in proprio delle acque da parte dello Stato e dall'altra alla definizione delle eccezioni a questo principio.

Eccezioni a cui si aggiunge anche un vincolo, ossia il versamento di un'indennità in caso di rinuncia del diritto di riversione degli impianti e conseguente rinnovo della concessione. L’indennità per la rinuncia alla riversione è indicata all’art 18 LUA cpv. 6:

***Art. 18***

*6Il rilascio della concessione è subordinato al versamento da parte del concessionario a favore dello Stato di un’indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti.*

La rinuncia alla riversione obbliga il futuro concessionario al versamento allo Stato di un’indennità per la rinuncia alla riversione meglio conosciuta in tedesco come *Heimfallverzichtsentschädigung*. Si tratta di un compenso per il vantaggio economico conseguito dal concessionario a seguito del rinnovo della concessione, potendo quest’ultimo utilizzare gli impianti destinati a diventare proprietà del concedente, nel nostro caso dello Stato, per scadenza della concessione e già ammortizzati dal beneficiario che si vede rinnovata la concessione. La determinazione dell'importo quale indennità si basa sull'ipotesi che, quando una concessione in essere scade, il valore della rinuncia alla riversione per un nuovo periodo (ad es. 40 anni) deve essere determinata una compensazione adeguata.

Per la determinazione dell’importo di indennità di base si può prendere in considerazione l'attuale valore patrimoniale netto (*Substanzwert*) e/o il metodo del valore di rendimento (*Ertragswert*). Il valore patrimoniale netto determina il valore residuo materiale e finanziario delle strutture. Il valore di rendimento determina invece il valore economico dell'energia elettrica generata dall’impianto idroelettrico esistente durante il nuovo periodo di concessione (40 anni secondo l’art. 15 LUA), tenendo conto dei costi di produzione. Normalmente per determinare il valore di rendimento si applica il metodo *discounted cash-flow* (DCF), metodo che non è basato (perlomeno non esclusivamente) sugli utili conseguiti in passato, ma è volto soprattutto a stabilire la previsione dei benefici futuri. Evidentemente per poter procedere a queste valutazioni è necessario espletare tutta una serie di valutazioni e se del caso anche di perizie, sia sullo stato degli impianti sia sugli investimenti futuri. Elementi questi che assieme alla stima del valore di rendimento concorreranno alla definizione di un’indennità per la rinuncia alla riversione che sarà evidentemente oggetto di un accordo contrattuale specifico.

# 3. LA POLITICA ENERGETICO-CLIMATICA: OBIETTIVI E DOCUMENTI PROGRAMMATICI

Con la citata modifica della LUA a partire dal 1° gennaio 2011 è stato fissato in modo inequivocabile il principio secondo cui l’utilizzazione delle acque pubbliche è di competenza dello Stato (tramite l’AET).

Come indicato nel rapporto n. 6014R della Commissione speciale energia sull'iniziativa parlamentare 29 gennaio 2007 presentata nella forma elaborata da Werner Carobbio e cofirmatari per la modifica della Legge cantonale sull’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 i nuovi dispositivi della LUA permettono *di salvaguardare i principi della politica di riversione specie di grandi impianti, […] di garantire in futuro la gestione esclusivamente ticinese dell’importante risorsa cantonale delle acque e di creare le basi per una politica attiva del Cantone in materia energetica.*

Tali intendimenti e obiettivi di politica energetico-climatica sono stati concretizzati nei seguenti documenti programmatici elaborati nel frattempo:

* il [**Piano energetico cantonale (PEC)**](https://www4.ti.ch/generale/piano-energetico-cantonale/piano-energetico-cantonale-pec/piano-energetico-cantonale-pec/piano-dazione-2013/)**,** approvato dal Gran Consiglio a fine 2013 e attualmente in fase di aggiornamento. Nel PEC sono inserite, coordinate e ponderate le necessità e le esigenze legate all’approvvigionamento di energia, al libero mercato e allo sviluppo economico e sociale, nonché gli interessi e gli obiettivi, altrettanto importanti, di politica ambientale e climatica. La politica energetica assume, infatti, un ruolo di fondamentale importanza, determinante per il raggiungimento di altri obiettivi settoriali, in particolare in relazione all’ambiente. I vettori energetici primari trasformati dall’uomo per le proprie necessità, con l’eccezione della risorsa acqua, del sole e del vento per la produzione di energia elettrica, sono per la maggior parte non rinnovabili e di origine fossile.

Il PEC sottolinea come il Cantone, per il tramite dell’Azienda elettrica cantonale (AET), deve assumere un ruolo sempre più attivo nella gestione e valorizzazione delle proprie risorse naturali, al fine di incrementare la quota parte di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare indigene, a copertura del fabbisogno.

Nei propri indirizzi operativi, il documento evidenzia la necessità di pianificare l’ammodernamento degli impianti idroelettrici di proprietà diretta o indiretta (p.es. Lucendro) dell’AET e di procedere con le riversioni dei grandi impianti idroelettrici privati presenti sul territorio cantonale alla scadenza delle concessioni, cosa che permetterà di gestire in proprio le risorse e garantire una maggiore copertura del fabbisogno.

* Il [**Piano Direttore**](https://www4.ti.ch/dt/dstm/sst/temi/piano-direttore/piano-direttore/piano-direttore/)**, con la specifica scheda** [**V3Energia**](https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/piano_direttore/schede/schede_file/V03.pdf). Esso stabilisce la necessità di favorire il ruolo del Ticino quale regione produttrice di energia elettrica pregiata e centro di competenza. Nello specifico l’obiettivo è quello di incrementare la produzione di elettricità attraverso fonti di energia rinnovabile (acqua, solare, eolico) e di valorizzare la risorsa acqua ottimizzando, e per quanto possibile incrementando, la produzione di energia idroelettrica.

Per quanto concerne le misure da adottare per incrementare la produzione di energia idroelettrica, nella scheda V3 Energia viene chiaramente indicato al punto 3.1 “l’utilizzo del diritto di riversione, per affidare all’AET la gestione degli impianti idroelettrici”.

* Le [**Linee direttive**](https://www4.ti.ch/can/linee-direttive/ld/linee-direttive/)[**2019-2023**](https://www4.ti.ch/fileadmin/CAN/TEMI/LINEE_DIRETTIVE/2019-2023/PdL2019-2023.pdf). L’obiettivo 16 di questo documento programmatico stabilisce la necessità di valorizzare il settore idroelettrico ticinese in particolare tramite la creazione di condizioni quadro a sostegno dell’idroelettrico per ottimizzare le produzioni esistenti, garantendo un sostegno agli investimenti a lungo termine nelle centrali idroelettriche sia nell’ammodernamento sia nell’ampliamento (vedi innalzamento dighe). Questo anche nell’ottica di garantire la sicurezza di approvvigionamento tramite una maggiore produzione indigena (anche invernale) e, di conseguenza, una minore dipendenza dall’estero, valorizzando anche la produzione cantonale e mantenendo le competenze e il valore aggiunto in Ticino e nelle zone periferiche.

# 3. LA POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

L’attuale LUA non lascia alcun margine di interpretazione: lo sfruttamento delle acque cantonali compete al Cantone che lo effettua per il tramite di AET, evitando la creazione di poli di produzione alternativi (art. 18 cpv. LUA). Gli obiettivi della politica energetico–climatica in ambito idroelettrico sono chiari e la strategia per raggiungerli è ben definita nei vari documenti programmatici. Impostazione, questa, che non ha lasciato dubbi al Gran Consiglio che con convinzione lo scorso 23 giugno 2021 ha approvato la reiezione della richiesta preliminare delle Officine Idroelettriche della Maggia SA di rilascio di una nuova concessione.

Considerato quanto illustrato nel capitolo 2 del presente messaggio appare evidente che il rilascio di una nuova concessione per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del fiume Cassarate e dei torrenti Franscinone e Bello nell'impianto idroelettrico della Stampa per ulteriori 40 anni sarebbe possibile unicamente al Comune di Massagno o ad AEM nel caso in cui la società anonima venga trasformata in un ente autonomo di diritto comunale. Si tratta tuttavia di un’eccezione, seppur prevista dalla legge, che dev’essere supportata dalle necessarie premesse affinché possa essere oggettivamente riconosciuta.

Come già rilevato ai sensi dell’art. 17 cpv. 2 LUA lo Stato può rinunciare allo sfruttamento in proprio alla condizione che non vi ostino motivi di pubblica utilità e in generale quando non siano pregiudicati interessi cantonali. Si tratta quindi di condizioni generali che implicano una ponderazione degli interessi.

La produzione idroelettrica costituisce comunque sempre uno dei pilastri fondamentali per l’implementazione della Strategia energetica 2050, in quanto rappresenta l’elemento fondamentale grazie a cui potranno essere sfruttate con equilibrio, nel rispetto dell’ambiente e in maniera sinergica, anche le altre energie rinnovabili non programmabili (come l’eolico e il fotovoltaico). Ciò con l’intento di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico su tutto l’arco dell’anno. Nel nostro Cantone vi sono diversi impianti idroelettrici strategici e rinomate competenze lungo tutta la filiera elettrica. Questi fattori rappresentano una solida base su cui costruire la strategia energetica dei prossimi decenni, così da permettere un approvvigionamento energetico sostenibile e sicuro non solo a sud delle Alpi, ma in tutto il paese. Il tutto perfettamente in sintonia con gli obiettivi di politica energetica cantonale e federale, e con la transizione verso una società rinnovabile al 100%.

In questo contesto l’importanza quantitativa della produzione idroelettrica dell’impianto della Stampa e del suo impatto nel contesto della politica energetica cantonale e dell’azienda cantonale appare limitata. Si tratta infatti di un impianto con una potenza massima installata di ca. 5 MW e con una produzione media annua di ca 15 GWh analoga alla produzione dell’impianto Calcaccia del Comune di Airolo.

Altro tassello importante della politica energetica cantonale è il consolidamento della filiera elettrica ticinese con lo scopo principale di mantenere in Ticino il valore aggiunto della filiera (dalla produzione alla vendita). In quest’ottica è necessario rafforzare la collaborazione con i distributori per lo sviluppo di nuovi prodotti, rendendo loro accessibili su base contrattuale le competenze e le esperienze acquisite da AET sul libero mercato. I futuri ruoli fra produttori, distributori e consumatori saranno infatti sempre più interdipendenti e pertanto è indispensabile affrontarli e svilupparli in modo costruttivo e propositivo, in un’ottica di medio-lungo termine per poter così giocare un ruolo di primo piano a livello svizzero, ossia in quello che già da tempo è e sempre più sarà il mercato di ogni azienda e utente del nostro Cantone.

Sfruttando una posizione migliore rispetto al recente passato (AET possiede una rete di fornitori e di clienti molto ampia, una grande esperienza sul mercato (trading) e molte relazioni per prestazioni a terzi), AET sta sviluppando nuovi prodotti commerciali che rafforzano i rapporti a lungo termine con i distributori. Diversi nuovi prodotti sono già sul mercato o in fase di elaborazione avanzata ed i prodotti “solo energia” stanno scomparendo, sostituiti da prodotti “energia e servizi”. In questo senso s’inserisce la collaborazione sottoscritta nel settembre 2019 con AEM. Un buon esempio di collaborazione *win-win* per il mondo elettrico ticinese: dove AET si occupa della fornitura d’energia e mette a disposizione una piattaforma di servizi per i distributori, con lo scopo di razionalizzare costi e processi. Dal canto suo il distributore, nel caso specifico AEM, si occupa delle attività concernenti la rete e il *front office* con il cliente finale.

Non bisogna dimenticare che la possibile apertura completa del mercato dell’energia elettrica avrà importanti ripercussioni sul futuro modello di business di tutte le aziende elettriche.

Tenuto conto di tutto quanto precede, riteniamo possibile accogliere la richiesta preliminare in oggetto a condizione che il beneficiario sia il Comune di Massagno o la sua futura azienda di diritto pubblico comunale e che venga sottoscritto con AET un contratto di collaborazione a medio-lungo termine analogamente a quello richiesto dal Gran Consiglio nel contesto delle domande di rinnovo delle concessioni della Morobbia da parte del Comune di Bellinzona e dei riali Calcaccia, Ressia e Ravina da parte del Comune di Airolo. In questo modo, agendo cioè in modo analogo a quanto già previsto dal Parlamento in passato con impianti di dimensione limitata, non viene compromesso l’obiettivo principale di utilizzare in proprio le acque ma si rafforza in maniera concreta e duratura la collaborazione fra le aziende elettriche mantenendo in Ticino il valore aggiunto della filiera (dalla produzione fino alla vendita).

L’indennità per la rinuncia alla riversione degli impianti conformemente all’art. 18 cpv. 6 della LUA potrà essere determinato in base ad approfondimenti che il Consiglio di Stato, per il tramite dell’Ufficio dell’energia, dovrà effettuare in collaborazione con AEM e AET. L’indennità sarà sottoposta per approvazione al Parlamento con la presentazione del messaggio concernente il rilascio della nuova concessione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

**DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente l’approvazione della richiesta preliminare del Comune di Massagno per il rinnovo della concessione per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del fiume Cassarate e dei torrenti Franscinone e Bello nell'impianto idroelettrico della Stampa**

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 17 novembre 2021 n. 8080 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

La richiesta preliminare del 10 maggio 2021 del Comune di Massagno per il rinnovo della concessione per l’utilizzazione delle acque pubbliche di superficie del fiume Cassarate e dei torrenti Franscinone e Bello nell'impianto idroelettrico della Stampa, è accettata.

**Art. 2**

1Il Comune di Massagno, o il suo eventuale futuro ente autonomo di diritto pubblico comunale, può presentare una formale e completa domanda di concessione ai sensi della Legge sull’utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002, coordinata con tutte le eventuali altre autorizzazioni necessarie secondo la legislazione vigente, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

2Il dossier completo della domanda di concessione dovrà contenere anche un contratto di collaborazione a medio-lungo termine con l’Azienda elettrica ticinese sottoscritto dalle parti.

3Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alle pratiche necessarie in collaborazione con il Comune di Massagno, Azienda Elettrica di Massagno SA ed Azienda elettrica ticinese per determinare l’indennità per la rinuncia al diritto di riversione.

**Art. 3**

1Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.

2Contro il presente decreto legislativo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione.